

Prende il via la formazione continua dei revisori legali

Il MEF ha istituito il Comitato didattico-scientifico che elaborerà il programma annuale di formazione

/ Silvia LATORRACA

Con un comunicato pubblicato nella giornata di ieri, 11 gennaio 2017, sul portale dedicato alla revisione legale dei conti (www.revisionelegale.mef.gov.it), il MEF ha dato notizia del fatto che è stato istituito, presso lo stesso Ministero, un apposito **Comitato didattico-scientifico** per la formazione continua dei revisori legali.

Il Comitato ha lo scopo di assicurare l'elaborazione di un **programma annuale di formazione** autorevole e conforme alle esigenze di aggiornamento professionale dei revisori. Peraltro, l'istituzione è avvenuta senza oneri per la finanza pubblica, né a carico della contribuzione annuale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 39/2010, gli iscritti nel Registro dei revisori legali sono soggetti all'**obbligo di formazione continua**.

Tale obbligo è stato introdotto dal citato decreto al fine di tutelare la qualità della revisione legale.

La disposizione in esame (nella versione in vigore fino al 4 agosto 2016) si limitava a stabilire che gli iscritti nel Registro (soltanto, però, nell'elenco attivi ex art. 8 del DLgs. 39/2010) dovevano prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità che sarebbero state stabilite con **regolamento** dal MEF, sentita la CONSOB.

Peraltro, il regolamento avrebbe dovuto definire le modalità con cui la formazione continua avrebbe potuto essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal MEF, sentita la CONSOB.

Tale regolamento, di cui nel luglio del 2011 è stata pubblicata una bozza, sottoposta a consultazione pubblica, non è **mai** stato **emanato** nella versione definitiva, con la conseguenza che, di fatto, gli obblighi formativi non hanno trovato una effettiva applicazione.

L'art. 5 del DLgs. 39/2010 è stato, quindi, interamente sostituito dall'art. 5 del DLgs. 135/2016 (attuativo della direttiva 2014/56/UE), in vigore dal 5 agosto 2016.

Con tale intervento normativo il sistema della formazione continua è stato innovato.

In estrema sintesi, almeno la metà del programma di aggiornamento deve riguardare **materie caratterizzanti** la revisione legale e, tra queste, i principi di revisione nazionali e internazionali, che costituiscono il nu-

cleo fondante dell'attività.

In tal modo, come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, il legislatore ha inteso perseguire la finalità principale della direttiva, ovvero la qualificazione professionale e l'elevata qualità nello svolgimento degli incarichi.

Il periodo di formazione continua è **triennale** e i trienni decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di un minimo di **60 crediti** nel triennio.

L'offerta formativa può essere attivata dal MEF, da soggetti convenzionati (società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF per lo svolgimento dell'attività di formazione attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione), in possesso di determinati requisiti, nonché da ordini professionali e società di revisione legale, previa dichiarazione di conformità del MEF (si veda "Formazione continua unica di revisori commercialisti solo con convenzione" del 3 gennaio 2017).

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel Registro determina l'**applicazio-**ne, ad opera del MEF, delle **sanzioni** di cui all'art. 24 del DLgs. 39/2010.

Obblighi formativi anche per gli iscritti nella Sezione B del Registro

Occorre, inoltre, evidenziare che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 8 del DLgs. 39/2010 dallo stesso DLgs. 135/2016, sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione anche i soggetti **iscritti** nella **Sezione B** del Registro e non, invece, soltanto quelli iscritti nella Sezione A.

Da ultimo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del DLgs. 135/2016, l'obbligo di formazione continua decorre **dal 1° gennaio 2017**.

L'istituzione del Comitato rappresenta, dunque, un primo tassello per l'effettiva applicazione degli obblighi formativi.

A tal riguardo, il comunicato pubblicato ieri ha precisato che il Comitato ha avviato i propri lavori nella seduta di insediamento, tenutasi in data 20 dicembre 2016.

Le notizie ufficiali inerenti le modalità di erogazione della formazione continua verranno pubblicate sullo stesso portale.